

**GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA**

**Questo giorno** lunedì 30 **del mese di** giugno  
**dell' anno** 2014 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA  
**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Errani Vasco	Presidente
2) Saliera Simonetta	Vicepresidente
3) Bianchi Patrizio	Assessore
4) Gazzolo Paola	Assessore
5) Lusenti Carlo	Assessore
6) Marzocchi Teresa	Assessore
7) Melucci Maurizio	Assessore
8) Mezzetti Massimo	Assessore
9) Rabboni Tiberio	Assessore
10) Vecchi Luciano	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore** Rabboni Tiberio

**Oggetto:** DETERMINAZIONE DI CRITERI PER LA ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DIRIGENZIALI NEI SETTORI  
MAGGIORMENTE ESPOSTI A RISCHIO CORRUZIONE

**Cod.documento** GPG/2014/1042

**Num. Reg. Proposta: GPG/2014/1042**

**LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Premesso che:

- il 28 novembre 2012 è entrata in vigore la L. 6 novembre 2012, n. 190, recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, che all'art. 1, comma 10, lett. b), ha stabilito che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha anche il compito di verificare l'*"effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione"*;
  
- il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato con la deliberazione n. 72 dell'11 settembre 2013 dalla Autorità Nazionale Anticorruzione, che, tra le azioni e misure per la prevenzione della corruzione, elencate al Capitolo 3, prevede (punto 3.1.4) che le pubbliche amministrazioni *"sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione"* e che *"per il personale dirigenziale, la rotazione integra altresì i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali ed è attuata alla scadenza dell'incarico, fatti salvi i casi previsti dall'art. 16, comma 1, lett. 1 quater"* del D.Lgs. n. 165 del 2001, che appunto stabilisce che deve essere disposta anche in corso di svolgimento dell'incarico, *"con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva"*;
  
- la propria delibera n. 66 del 27 gennaio 2014, che ha approvato il *"Piano triennale di prevenzione della*

*corruzione 2013-2016 per le strutture della Giunta regionale, le Agenzie ed Istituti regionali e gli enti pubblici non economici regionali convenzionati" (PTPC), esplicita la strategia della Giunta regionale in materia di prevenzione della corruzione e individua un programma specifico di azioni da attuare nell'arco dell'anno 2014 e un altro, di massima, per gli anni successivi di riferimento (2015-2016), fermi restando aggiornamenti almeno annuali del Piano medesimo;*

- con delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea n. 11 del 28 gennaio 2014 è stato approvato il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) dell'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna per gli anni 2014-2016, esplicitata la strategia dell'Assemblea legislativa in materia di prevenzione della corruzione e stabilito che entro il 31 gennaio di ogni anno il PTPC dell'Assemblea sarà aggiornato prendendo a riferimento il triennio successivo;

*Richiamato il "Programma misure anno 2014" di cui al punto 21.2.del PTPC dove si prevede, entro il 30.06.2014, l'attuazione della Misura n. 1 "Adozione di criteri per la rotazione dei dirigenti dei settori maggiormente esposti a rischio corruzione, con adeguamento degli atti generali che disciplinano l'affidamento di tali tipologie di incarichi";*

*Richiamato inoltre il contenuto del PTPC dell'Assemblea, in particolare per quanto concerne la misura della "Rotazione del personale" che riguarda in particolare il personale dirigenziale e i responsabili di procedimento addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione si fa presente che in Assemblea legislativa gli incarichi dirigenziali sono stati dati in data 24 ottobre 2013 con durata fino al 31 dicembre 2015; l'attuazione della misura in argomento sarà curata dalla Direzione generale dell'Assemblea legislativa; la valutazione circa la rotazione dei dirigenti dell'Assemblea deve essere fatta entro il 30 novembre 2014 e deve tenere conto dei risultati della valutazione del rischio nei diversi Servizi;*

*Visti:*

- la l. 27 marzo 2001, n. 97, recante "Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche" e visto in

particolare l'art. 3 che disciplina l'obbligo del "Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio";

- il D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconfiribilita' e incompatibilita' di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e visto in particolare l'art. 3, in materia di "Inconfiribilita' di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione";
- la l.r. 26 novembre 2001, n. 43, ad oggetto "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e visti in particolare:
  - l'art. 45 "Criteri per il conferimento degli altri incarichi" che stabilisce:
    - a) al comma 1, che "tutti gli incarichi dirigenziali sono conferiti nel rispetto del criterio di rotazione e dei requisiti culturali, professionali, attitudinali e di risultato specificati con atto della Giunta, adottato congiuntamente con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio";
    - b) al comma 2, che "gli incarichi dirigenziali di responsabilità di struttura organizzativa sono conferiti per una durata di norma non inferiore a due anni e comunque non superiore a cinque, salvo rinnovo";
    - c) al comma 3, che "gli incarichi dirigenziali diversi da quelli di responsabilità di struttura organizzativa sono conferiti per il periodo necessario in relazione alla natura dell'incarico e comunque per non più di cinque anni, e sono rinnovabili";
- l'art. 52, come sostituito dall'art. 7 della legge regionale 20 dicembre 2013, n. 26, rubricato "Controlli interni e disposizioni in materia di prevenzione della corruzione";

Visti inoltre:

- la propria delibera del 17 giugno 2013, n. 783, ad oggetto "*Prime disposizioni per la prevenzione e la repressione dell'illegalità nell'ordinamento regionale. Individuazione della figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione*" con cui si è provveduto a nominare, per due anni, il dirigente Lorenzo Broccoli, direttore generale a "Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica" quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione per le strutture della Giunta regionale e dei relativi Istituti e Agenzie;
- la delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea del 30 ottobre 2013, n. 153, ad oggetto "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. Nomina del responsabile della prevenzione della corruzione dell'Assemblea legislativa - Regione Emilia-Romagna*" con cui si è provveduto a nominare, per due anni, la dirigente Anna Voltan, responsabile del Servizio Segreteria e affari legislativi, quale Responsabile della prevenzione della corruzione per l'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna;
- la propria delibera n. 1792 del 2 dicembre 2013, che ha approvato lo schema di accordo tra la Regione Emilia-Romagna e gli enti regionali ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall' art. 7 della l.r. n. 26/2013, nonché i singoli accordi sottoscritti;
- la propria delibera n. 2834 del 17 dicembre 2001, ad oggetto "*Criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali*" che, nel dispositivo, richiama e approva il paragrafo "*Attivazione del principio della rotazione negli incarichi dirigenziali*" presente in parte narrativa;

Atteso che:

- la Convenzione UNCAC (United Nations Convention Against Corruption), ratificata dallo Stato Italiano con la legge 3 agosto 2009, n. 116, recante "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9*

*dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale”, all’art. 7 “Settore pubblico” raccomanda, tra le misure di prevenzione, l’adozione di procedure appropriate per selezionare e formare i pubblici funzionari chiamati ad occuparsi di posti pubblici particolarmente esposti alla corruzione, anche assicurando, se del caso, una rotazione di tali posti;*

- *il Piano Nazionale Anticorruzione sottolinea (Allegato 1, punto B.5), coerentemente, come la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenti “una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione”, che “l’alternanza tra più professionisti nell’assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione” e che “l’applicazione della misura va valutata anche se l’effetto indiretto della misura comporta un temporaneo rallentamento dell’attività ordinaria dovuta al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità”;*

Ritenuto necessario, a seguito di tutto quanto sopra precisato, modificare la delibera n. 2834/2001, sopra citata, per delineare nuovi criteri in materia di rotazione degli incarichi dirigenziali che:

- a) consentano di conciliare contrapposte e legittime esigenze organizzative dell’Amministrazione regionale per assicurare il buon andamento dell’attività amministrativa, quali, da una parte, l’affidamento dei singoli incarichi ai dirigenti più adeguati, sotto il profilo dei requisiti sia professionali che attitudinali, e, dall’altra, la rotazione degli incarichi nelle aree a maggior rischio corruzione, che spesso sono anche quelle tecnicamente più complesse (es.: settore degli appalti, del reclutamento del personale, delle concessioni e autorizzazioni, della erogazione dei contributi);
- b) distinguano tra gli incarichi dirigenziali che comportano il presidio di uno o più “processi

amministrativi" a rischio (di seguito, per brevità, denominati "incarichi a rischio") e gli altri; per "processo amministrativo", ai sensi del PNA e del PTPC, si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato a un soggetto interno o esterno all'Amministrazione (utente), per cui tale concetto non si identifica con quello di "procedimento amministrativo", ricomprendendo anche le procedure di natura privatistica;

- c) introducano, per gli "incarichi a rischio", una durata massima, rinnovi e proroghe compresi, che tenga conto, in una logica anche premiale, dell'impegno profuso dal dirigente per ridurre il rischio corruzione;
- d) articolino la durata massima degli "incarichi a rischio" in base alla tipologia degli stessi (responsabilità di struttura o di posizione dirigenziale) e in base al livello di rischio corruzione dei processi amministrativi presidiati;
- e) prevedano, in casi eccezionali e tassativi, la possibilità di derogare al limite massimo di durata dell'"incarico a rischio", introducendo comunque, in questi casi, come compensazione, misure alternative di contrasto alla corruzione e di rafforzamento della vigilanza e dei controlli interni;
- f) prevedano la possibilità, se più funzionale per assicurare il perseguimento del principio di buona amministrazione, di ridisegnare le competenze delle strutture o di intervenire con altri accorgimenti di carattere organizzativo, pur di assicurare comunque che, decorso il periodo massimo previsto, del "processo amministrativo" a rischio non sia più responsabile il medesimo dirigente;
- g) tengano conto degli obblighi di trasferimento sanciti in caso di rinvio a giudizio (art. 3 l. n. 97 del 2001) o di condanna, anche non passata in giudicato (art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013), per delitti contro la pubblica amministrazione;

Dato atto che l'adozione dei criteri per la rotazione del personale non dirigente operante nei settori maggiormente esposti a rischio corruzione costituisce misura programmata

dal PTPC della Giunta per l'anno 2015 (Misura n. 5 da attuare entro il 31.12.2015);

Ritenuto necessario, per rendere effettivo e concretamente operativo il sistema di rotazione degli incarichi dirigenziali, secondo i criteri generali sopra declinati:

- applicare apposite azioni volte a diffondere il principio della rotazione nella cultura organizzativa dell'Ente;
- definire un insieme di leve organizzative e di strumenti di sviluppo professionali per supportare la rotazione, salvaguardando l'efficacia e l'efficienza dell'operato amministrativo dell'Ente, anche attraverso percorsi partecipativi rivolti alle varie tipologie di attori coinvolti dall'implementazione del sistema di rotazione;
- introdurre forme di facilitazione dei percorsi di mobilità del personale dirigenziale, in particolare nell'ambito del Sistema delle Amministrazioni regionali (art. 1, comma 3 bis, lett. d della l.r. n. 43/2001);
- delineare percorsi formativi e di affiancamento per i dirigenti neo-incaricati, perché questi acquisiscano le conoscenze e la perizia necessarie per il presidio di processi amministrativi a rischio corruzione;
- prevedere una armonizzazione con i criteri per la rotazione del personale non dirigente (misura di prevenzione da introdurre entro il 31.12.2015);

Considerato peraltro che, pur essendo conclusa la fase di mappatura dei processi amministrativi a rischio (in scadenza al 30 giugno 2014), la fase di valutazione degli stessi non è ancora avviata (fase del processo di gestione del rischio corruzione, da concludersi al 31.10.2014 in base al programma di azioni 2014 del PTPC della Giunta);

Valutato opportuno, alla luce di quanto sopra complessivamente evidenziato:

a) delineare sin d'ora i criteri per la rotazione degli "incarichi a rischio";

b) prevedere che l'efficacia dei nuovi criteri sia subordinata all'implementazione di un insieme di strumenti



organizzativi e di sviluppo del personale, che potranno anche comportare la revisione dell'attuale disciplina dei sistemi di valutazione, graduazione e descrizione delle posizioni dirigenziali, formazione, mobilità e di altri strumenti di gestione e sviluppo delle risorse umane;

c) implementare un sistema di monitoraggio che permetta di rilevare il legame e la durata tra processi amministrativi, il relativo livello di rischio, le posizioni dirigenziali e i titolari delle posizioni dirigenziali;

d) definire in venti mesi il periodo massimo necessario per creare i presupposti organizzativi per rendere concretamente possibile, senza pregiudizio del principio di buona amministrazione né di quelli di sviluppo e motivazione del personale, la rotazione degli incarichi dirigenziali nelle aree a maggior rischio;

e) precisare che l'ambito applicativo del presente atto riguarda esclusivamente gli incarichi dirigenziali, diversi da quelli qualificabili come amministrativi di vertice e da quelli attribuiti nelle strutture di diretta collaborazione politica;

Considerato che in data 23 giugno 2014 è stato sentito il Comitato di direzione;

Dato atto dell'informazione alle organizzazioni sindacali dell'area della dirigenza in data 23 giugno 2014;

Acquisita l'intesa con l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 25 giugno 2014;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore a "Sviluppo delle risorse umane e organizzazione. Cooperazione allo sviluppo. Progetto giovani. Pari opportunità", Donatella Bortolazzi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

1. il paragrafo "Attivazione del principio della rotazione negli incarichi dirigenziali" della delibera di Giunta regionale n. 2834 del 17 dicembre 2001, ad oggetto

"Criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali",  
è così sostituito:

"Il principio di rotazione di cui all'art. 45 della l.r. n. 43/01, rappresenta, in un contesto organizzativo dinamico, una opportuna flessibilità nell'utilizzo delle risorse dirigenziali nonché una leva per favorire l'accrescimento culturale e professionale della dirigenza, per sostenere il cambiamento e il miglioramento organizzativo. Inoltre, nelle Aree a rischio corruzione, costituisce una significativa e necessaria misura di contrasto al fenomeno corruttivo.

Ritenuto di dare attuazione al suddetto principio attraverso la delineazione dei seguenti criteri fondamentali:

a) la rotazione degli incarichi dirigenziali, seppur da favorirsi in generale, si rende obbligatoria con riferimento agli incarichi dirigenziali che comportano la responsabilità di "processi amministrativi" a rischio corruzione, intendendosi per "responsabilità" la titolarità di poteri decisionali o anche solo il ruolo di responsabile di procedimento;

b) è fissata una durata massima per ogni singolo "incarico a rischio", oltre che un limite temporale massimo, che tenga anche conto di proroghe o rinnovi;

c) i periodi temporali massimi, di cui al punto b, devono essere articolati in base alla tipologia di incarico (incarico di responsabile di servizio oppure incarico di dirigente *professional*) e al livello di entità del rischio corruzione, secondo i vari gradi previsti dalla metodologia adottata dal "Piano triennale di prevenzione della corruzione 2013-2016" per la gestione del processo del rischio corruzione, e precisamente:

<b>Livello di rischio</b>	<b>Tipologia di incarico</b>	<b>Durata massima (singolo incarico)</b>	<b>Durata massima (responsabilità del processo)</b>
<b>Livello critico</b> (da 15 a 25 punti) e <b>Livello rilevante</b> (da 8 a 12 punti)	Incarico di responsabile di servizio	<b>3 anni</b>	<b>6 anni</b> con rinnovi e proroghe compresi
	Incarico di dirigente <i>professional</i>	<b>3 anni</b>	<b>9 anni</b> con rinnovi e proroghe compresi
<b>Livello medio-basso</b> (da 4 a 6 punti)	Incarico di responsabile di servizio	<b>3 anni</b>	<b>9 anni</b> con rinnovi e proroghe compresi
	Incarico di dirigente <i>professional</i>	<b>5 anni</b>	<b>12 anni</b> con rinnovi e

			proroghe compresi
<b>Livello trascurabile</b> (da 1 a 3 punti)	Incarico di responsabile di servizio	<b>5 anni</b>	<b>12 anni</b> con rinnovi e proroghe compresi
	Incarico di dirigente <i>professional</i>	<b>5 anni</b>	<b>12 anni</b> con rinnovi e proroghe compresi

d) l'incarico di responsabilità di servizio che comporta il presidio di uno o più processi amministrativi a rischio, ferma restando la durata di ogni singolo incarico fissata in un periodo massimo di tre o cinque anni, può essere rinnovato o prorogato, fino alla durata massima complessiva di 6 o 9 o 12 anni, solo a condizione che il dirigente abbia attivamente collaborato con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, favorendo l'introduzione di misure di riduzione del rischio nei processi presidiati, ove possibile, o comunque, di misure ritenute adeguate al contrasto al fenomeno corruttivo, laddove il rischio non possa oggettivamente essere ridotto; tale comportamento proattivo e collaborativo deve trovare conferma sia nelle valutazioni annuali del dirigente che nel parere espresso dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, da motivare con dati oggettivi;

e) di precisare che, ai fini della durata massima dei singoli incarichi e delle responsabilità dei processi a rischio, l'incarico di dirigente *professional* a cui è delegato il potere di adozione degli atti o dei provvedimenti finali del procedimento, è equiparato a quello del responsabile di servizio;

f) se l'incarico dirigenziale comporta il presidio di diverse tipologie di processi amministrativi a rischio, di cui solo uno o alcuni di questi siano inseriti in area a rischio, può essere soddisfatta l'esigenza di evitare che il medesimo dirigente continui a presidiare quelli a rischio oltre i limiti temporali fissati al punto c), riorganizzando le competenze e ridisegnando le strutture o gli ambiti di competenza degli incarichi;

g) il sistema di rotazione privilegerà la mobilità dei dirigenti su posizioni dirigenziali classificate nella stessa area settoriale, con competenze specifiche della posizione affini e/o coerenti con le competenze possedute dagli stessi;

h) devono essere considerati, per assicurare la rotazione, percorsi di mobilità, anche solo temporanea tra le pubbliche amministrazioni, in particolare all'interno del Sistema delle

amministrazioni regionali, di cui all'art.1, comma 3-bis della l.r. n. 43 del 2001;

i) di introdurre come eccezioni tassative alla durata massima, comprensiva di rinnovi e proroghe:

[1] il collocamento a riposo o comunque la cessazione dal servizio del dirigente nell'arco dei successivi ventiquattro mesi;

[2] il presidio di processi amministrativi a rischio correlati a calamità naturali, con deroga pari a un massimo di trentasei mesi.”;

2. di stabilire che l'efficacia dei nuovi criteri, delineati nel paragrafo approvato al punto 1, avvenga a decorrere dal conferimento degli incarichi dirigenziali decorrenti dal 1.3.2016;

3. di stabilire che nel periodo transitorio (da luglio 2014 a febbraio 2016), per assicurare concreta fattibilità al sistema di rotazione, si proceda alla definizione di un insieme organico di leve organizzative e di sviluppo professionale, anche attraverso la revisione della disciplina dei singoli strumenti (sistema di valutazione delle posizioni e delle prestazioni dirigenziali e correlate politiche retributive; sistema formativo e di sviluppo delle capacità professionali; classificazione delle competenze dirigenziali; sistema della mobilità inter-aziendale in particolare all'interno del Sistema delle amministrazioni regionali; definizione dei criteri per la rotazione del personale non dirigente inserito in Aree a rischio; ridisegno eventuale delle competenze di incarichi e/o strutture organizzative), attraverso opportuni percorsi di partecipazione e condivisione, finalizzati anche alla diffusione del principio di rotazione nella cultura organizzativa dell'amministrazione e all'implementazione di un sistema di monitoraggio che permetta di rilevare il legame e la durata tra processi amministrativi, il relativo livello di rischio, le posizioni dirigenziali e i titolari delle posizioni dirigenziali;

4. di disporre che siano rispettati con il massimo rigore le misure precauzionali, comportanti l'affidamento di altro incarico in caso di rinvio a giudizio e condanne, anche solo in primo grado, in caso di reati contro la pubblica amministrazione, nel rispetto e nei limiti di quanto sancito, in particolare, dalla l. n. 97 del 2001 e dal D.Lgs. n. 39

del 2013; il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve vigilare a che i dirigenti rispettino l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Amministrazione di essere sottoposti a procedimento penale, come previsto dal relativo Codice disciplinare;

5. di stabilire che, terminato il periodo transitorio, si procederà ad applicare il sistema di rotazione con riferimento ai dirigenti che risultano presidiare processi a rischio da un periodo superiore alla durata massima di responsabilità di processo, come specificato nella tabella di cui al precedente punto 1. lettera c);

6. di precisare che il presente atto, oltre agli incarichi dirigenziali conferiti nella Regione Emilia-Romagna (strutture della Giunta e della Assemblea legislativa), si applica anche a quelli conferiti presso l'Agenzia Regionale per le erogazioni in agricoltura (AGREA); l'Agenzia di Sviluppo dei Mercati Telematici (INTERCENT-ER); l'Agenzia Regionale di Protezione Civile (ARPCIV); l'Istituto dei Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione Emilia-Romagna (IBACN);

7. di stabilire inoltre che gli enti regionali convenzionati per il contrasto alla corruzione (ConSORZI Provinciali Fitosanitari di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena e Azienda Regionale per il Diritto agli Studi Superiori), nel rispetto delle relative autonomie, adeguino a loro volta i rispettivi ordinamenti, in coerenza con i principi espressi nel presente atto, tenendo tuttavia conto della specificità dei rispettivi contesti organizzativi.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Lorenzo Broccoli, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CENTRALE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, SISTEMI INFORMATIVI E TELEMATICA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2014/1042

data 24/06/2014

IN FEDE

Lorenzo Broccoli

omissis

---

L'assessore Segretario: Rabboni Tiberio

---

Il Responsabile del Servizio  
Segreteria e AA.GG. della Giunta  
Affari Generali della Presidenza  
Pari Opportunita'